

I

(non legislativo)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1045 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2018

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 853/2004 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

presa in considerazione del parere di altri legislatori ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽²⁾,adottando secondo la procedura legislativa ordinaria⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra l'ambiente, i processi agricoli, la selezione di nuove varietà e di razze, ed altri livelli di trattamento, la salvaguardia della diversità genetica e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di trattamento degli animali e norme rigorose di produzione conformi alle produzioni di un sistema, concernenti le conseguenze per prodotti ottenuti con sistemi e procedimenti naturali. La produzione biologica esprime pertanto una duplice funzione sociale, produttiva, da una lato, e un mercato specifico che risponde alle domande di prodotti biologici da parte dei consumatori e dell'opinione pubblica che privilegia beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.
- (2) Il rispetto di norme rigorose in materia di colture, di allevamento e di trattamento degli animali costituisce la produzione biologica e necessariamente impone l'etichettatura qualità di tali prodotti. Come stabilito nella convenzione della Commissione del 28 maggio 2004 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione, insieme alle produzioni geografiche e alle denominazioni tradizionali garantite, in conformità del regolamento (CE) n. 1781/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, e ai prodotti della regione agroalimentare dell'Unione, in conformità del regolamento (CE) n. 2280/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾. In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune (PAC), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell'Unione applicabili ai prodotti agricoli.
- (3) In particolare, gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono sempre stati elencati nella PAC, basata su due gli aspetti che si confermano che sono la produzione biologica formati un punto comune: la necessità di evitare che consumatori agricoli e prodotti biologici con metodi, condizioni tecniche di produzione analoghe al rispetto di tali prodotti e, dunque, all'aumento del reddito degli agricoltori agricoli e all'efficienza della produzione biologica.

⁽¹⁾ Consiglio UE del 20.12.2017, pag. 75.
⁽²⁾ Consiglio UE del 20.12.2017, pag. 84.

⁽³⁾ Decisione del Parlamento europeo del 21 aprile 2018 per avviare procedure alla Giustizia europea e al Senato del Consiglio del Parlamento europeo.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1781/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2003, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del 2003/2003, pag. 75.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2280/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 agosto 2003, relativo ai prodotti agricoli di qualità, del 2003/2003, pag. 84.